

DISCIPLINARE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INCARICO DI “MEDICO COMPETENTE” IN MATERIA DI IGIENE E MEDICINA DEL LAVORO DEL COMUNE DI ROVERETO (TN)

Art. 1 Oggetto del Servizio

1. Il servizio ha per oggetto:
 - a. realizzazione dei compiti di sorveglianza sanitaria previsti dal capo III del Titolo I del D.lgs. 81/08 e s.m. e degli adempimenti ad essi connessi, da attuare nei confronti dei dipendenti comunali in servizio;
 - b. attività di consulenza volta a coadiuvare l'azione dell'Amministrazione comunale al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza, salute e tutela dei lavoratori indicati dalle vigenti norme antinfortunistiche e dalla normativa in materia che entrerà in vigore nel periodo di vigenza del contratto;
 - c. assistenza in occasione delle visite ispettive disposte dai competenti organi di controllo;
 - d. partecipazione alle riunioni del Servizio di prevenzione e protezione (art. 31 del D.lgs. 81/08 e s.m.), ed alle riunioni del Comitato di cui all'art. 35 del D.lgs. 81/08 e s.m.;
 - e. rilevazione di agenti chimici e fisici in ambienti di lavoro;
 - f. attività di informazione e formazione per il personale comunale.
2. L'elenco particolareggiato, non esaustivo, delle prestazioni richieste, è quello contenuto nell'allegato 1.
3. Il numero dei dipendenti comunali in servizio presso le sedi ubicate sul territorio è di circa cinquecento unità (dei quali circa 150 sono cosiddetti “soggetti a “rischio”: operai, vigili urbani, e *vdt*), e le sedi di lavoro sono le seguenti:

SEDI	SERVIZI – UFFICI - SCUOLE
Palazzo Pretorio -Piazza Podestà , 11	Servizio Segreteria generale (segreteria generale – decentramento) Servizio Patrimonio e finanze Segreteria Sindaco Ufficio Comunicazione (URP- Segreteria sindaco)
Palazzo Sbardellati - Piazza Podestà, 13	Servizio Organizzazione e risorse umane Servizio Patrimonio e finanze Servizio Informatica
Palazzo Comoro - Via della Terra, 56	Direzione generale (Avvocatura e Ufficio Appalti)
Palazzina “ex Collodo” - Via Parteli, 27	Servizio Polizia locale
Casa Sichardt - Piazzetta Sichardt, 10	Servizio Segreteria generale (Ufficio Anagrafe e Stato civile)
Edificio ex Protocollo - Piazzetta Sichardt, 4	Servizio Segreteria generale (Ufficio Elettorale)
Eurocenter – Via Pasqui , 10 - III° piano	Servizio Politiche sociali
Centro Servizi Tecnici - Via Cartiera 11/13	Servizio Tecnico e del territorio Cantiere e magazzini comunali
Palazzo Alberti – Corso Bettini	Servizio Istruzione, cultura e sport
Teatro alla Cartiera – via Cartiera	Servizio Istruzione, cultura e sport (squadra operai)
Teatro Zandonai - Corso Bettini	Servizio Istruzione, cultura e sport (squadra operai)
Biblioteca e palazzo Annona - Corso Bettini	Servizio Biblioteca
Corso Rosmini, 78	Servizio Istruzione, cultura e sport (Scuola Musicale)
Via Saibanti, 4	Asilo Nido "Aquilone"
Via Puccini, 22	Asilo nido "Il Grillo"
Via Puccini, 26	Scuola dell'Infanzia “Brione”
Via Livenza, 27	Asilo nido "La Coccinella"
Via Livenza, 27	Scuola dell'Infanzia “Via Livenza”
Via Volta, 15	Asilo nido " La Cicogna"
Via Volta, 1	Scuola dell'Infanzia “Fucine”
Via D.Udine, 21	Asilo nido "Primi passi"
Via D.Udine, 21	Scuola dell'Infanzia “Battisti”
via Venezia, 11	Scuola dell'Infanzia “Il giardino incantato”
Via Telani 4	Scuola dell'Infanzia “Don Rossaro”
Via Don Achille Romani,4	Scuola dell'Infanzia “Noriglio”
Via Monti, 4-6	Scuola dell'Infanzia “S.Ilario”
Via Chiochetti, 1	Scuola dell’infanzia “Millecolori”

4. Le sedi di lavoro di cui sopra potranno essere variate nel corso dell’incarico. La variazione sarà tempestivamente comunicata all’affidatario.

Art. 2

Luoghi di svolgimento delle visite di sorveglianza sanitaria

1. Le visite mediche di cui all’art. 1), punto 1., lettera a) del presente disciplinare, saranno svolte nei locali messi a disposizione dal Comune.

2. L'eventuale ricorso ad altri locali idonei messi a disposizione dell'affidatario per l'effettuazione delle visite mediche, dovrà avvenire solamente in circostanze eccezionali, previo accordo con il Comune stesso. I suddetti locali non dovranno essere situati a una distanza superiore a 50 km (calcolati con le mappe "ViaMichelin") dalla sede del Comune di Rovereto – piazza Podestà n. 11.
3. Le visite dovranno di norma essere svolte durante l'orario di lavoro nella fascia antimeridiana. In casi eccezionali e/o per particolari esigenze di servizio, le visite potranno essere effettuate anche durante l'orario di lavoro nella fascia pomeridiana, previa autorizzazione del Comune.

Art.3

Obblighi a carico dell'operatore economico

1. L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

Art. 4

Obblighi di tracciabilità

1. L'operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
2. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
3. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara
- 4 Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 5

Termini

1. Gli obblighi e gli adempimenti che il D.lgs. 81/08 e s.m. pone a carico del medico competente, dovranno essere espletati dall'affidatario entro i termini previsti dal decreto

- stesso, dalle leggi in esso richiamate, in generale dalla normativa antinfortunistica, dalle norme in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori che entreranno in vigore anche successivamente all'affidamento dell'incarico.
2. Gli accertamenti sanitari di cui all'art. 41 del D.lgs. 81/08 e s.m., dovranno essere effettuati:
 - con riferimento al comma 1), lettere a), b) e comma 2) lettere a), c), d), e), e-bis) ed e-ter) e comma 2-bis entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta trasmessa anche per fax o via *e-mail* dal Comune;
 - con riferimento al comma 2), lettere b), sulla base di un calendario operativo stabilito d'intesa con il Comune.
 3. I referti relativi alle visite, le relazioni tecniche, agli accertamenti, i sopralluoghi o agli altri compiti qui richiesti, dovranno essere consegnati al Comune entro 2 giorni lavorativi dall'effettuazione degli stessi, sia in forma cartacea sia in forma digitale. I referti delle visite mediche dovranno altresì essere consegnati immediatamente, al termine della visita, al lavoratore stesso.
 4. In prima applicazione l'appaltatore dovrà eseguire, entro 60 giorni dalla stipulazione del contratto, visite di sopralluogo presso tutte le sedi comunali dislocate sul territorio e consegnare una relazione relativa alla situazione riscontrata.

Art. 6

Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
 - b) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici”* e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - d) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
 - e) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
 - f) la legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
 - g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;
 - h) le norme del codice civile.

Art. 7

Prestazioni e compensi

1. Le prestazioni dal presente servizio sono riportate nel documento "Elenco tariffe" allegato al presente disciplinare (Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale dello stesso disciplinare.
2. I compensi per le prestazioni richieste sono quelli stabiliti nel "Nomenclatore tariffario delle prestazioni di igiene e sanità pubblica rese dalle strutture del Servizio Sanitario Provinciale a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati", approvato dalla Giunta Provinciale di Trento con deliberazione n.1231 dd. 18.07.2018, dedotta la percentuale di sconto offerta dall'operatore economico in sede di preventivo.
3. Per le prestazioni non specificatamente indicate si procede secondo un criterio analogico applicando una tariffa corrispondente ad una delle prestazioni equivalenti indicate nel preventivo/offerta fornito dall'operatore economico.
4. L'importo dell'appalto del servizio di cui all'oggetto ammonta complessivamente a € 24.400,00.- (di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 400,00) - oltre I.V.A. così suddivisi:
 - anno 2024 € 500,00 (dall'1 al 31 dicembre 2024)
 - anno 2025 € 6.000,00.-
 - anno 2026 € 6.000,00.-
 - anno 2027 € 6.000,00.-
 - anno 2028 € 5.500,00.-
 - €. 400,00.- oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 8

Responsabilità

1. L'operatore economico, i medici ed il personale tecnico che collaborano con la stessa, sono responsabili della buona esecuzione dell'incarico e risponderanno del loro operato secondo quanto stabilito dalle leggi.
2. I danni provocati dal non corretto espletamento del servizio o da cause ad esso connesse, di cui venisse richiesto il risarcimento al Comune od a terzi, saranno, senza riserve ed eccezioni, a totale carico della società.

Art. 9

Referente

1. Il medico (od uno dei medici e i loro sostituti) indicato in fase di preventivo dall'operatore economico sarà referente nei confronti del Comune. Tale soggetto entrerà a far parte del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune stesso.
2. Il referente, per qualsiasi necessità, dovrà rivolgersi ai dirigenti nominato "Datori di lavoro", o loro delegati, con i quali dovranno essere concordate tutte le attività che costituiscono oggetto dell'incarico.
3. Il referente fornirà al responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione tutte le notizie utili al fine del miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, informandone il Comune.

Art. 10

Ricorsi a specialisti

1. L'affidatario, per motivate ragioni che dovranno essere comunicate per iscritto, potrà avvalersi della collaborazione di medici specialisti, o di personale tecnico, dalla stessa individuati.

Art. 11

Riservatezza dei dati personali

1. L'affidatario, osserverà il più assoluto segreto sulle notizie e sui dati di cui verrà in possesso, anche con riferimento al D.lgs.196/2003, al Regolamento (UE) 2016/679 dd. 26.04.2016, e al D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 fatte salve le informazioni e le comunicazioni previste dall'art. 41 del D.lgs. 81/08 e s.m.
2. Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, l'affidatario del servizio è nominato Responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito delle attività svolte per l'espletamento del servizio. Il rapporto è disciplinato da specifico atto di nomina predisposto dal Titolare del trattamento (Comune di Rovereto), allegato parte integrante del contratto da stipularsi tra Comune di Rovereto e Concessionario.
3. Il Concessionario si impegna a comunicare al Comune i dati personali acquisiti nello svolgimento delle attività oggetto della concessione, qualora ciò si rendesse necessario ai fini delle attività di controllo esercitate dal Comune stesso

Art. 12

Validità e durata

1. L'incarico avrà validità dal 1.12.2024 al 30.11.2028.

Art. 13

Revisione prezzi

1. Le tariffe per le prestazioni oggetto del presente affidamento, per le quali si fa riferimento al "Nomenclatore tariffario delle prestazioni di igiene e sanità pubblica rese dalle strutture del Servizio Sanitario Provinciale a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati", approvato dalla Giunta Provinciale di Trento con deliberazione n.764 dd. 9.04.2010 e aggiornato con deliberazione n.1231 dd. 18.07.2018, rimarranno invariati per tutta la durata del contratto, e cioè fino al 30.11.2028.
2. In caso di adozione o variazione/integrazione del nuovo "Nomenclatore tariffario delle prestazioni di igiene e sanità pubblica rese dalle strutture del Servizio Sanitario Provinciale a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati" da parte della PAT, si applicherà il nuovo tariffario dedotto dallo sconto offerto dal concorrente in sede di preventivo.

Art. 14

Modalità di fatturazione e pagamento

1. I corrispettivi indicati in offerta hanno carattere onnicomprensivo in quanto devono essere in essi comprese tutte le spese che l'appaltatore dovrà sostenere per la realizzazione del servizio (retribuzione dei medici e dei tecnici, predisposizione di documenti, referti medici, materiale informativo, dispense, relazioni tecniche, eventuali traduzioni, spese di viaggio, vitto, alloggio, coordinamento, programmazione, materiali utilizzati, attività di segreteria, ed ogni qualsiasi altro onere non avendo la presente elencazione carattere esaustivo).
2. I corrispettivi saranno liquidati, dietro presentazione di regolari fatture, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, in relazione all'attività svolta e dopo che sarà stata accertata la regolare esecuzione.

Art. 15

Inadempimento

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 16.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali o nel caso di reiterato inadempimento, ha la facoltà di risolvere il contratto.
4. Al contratto si applicano le norme generali in materia di adempimento, di cui agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, con le conseguenze di legge in caso di inadempimento.

Art. 16

Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente disciplinare, è applicata una penale pari al 10 (dieci) per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, si applica una penale di Euro 300,00 (trecento) salvo il risarcimento del maggior danno.
L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
3. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
4. Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.
5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 17 fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
7. Al contratto si applicano le norme generali in materia di adempimento, di cui agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, con le conseguenze di legge in caso di inadempimento.

Art. 17

Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) il mancato rispetto di quanto offerto;

- e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
- f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
- h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 16, comma 5, del presente disciplinare;
- i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto
- l) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati e alle altre condizioni stabilite;
- m) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- n) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
- o) mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;

Art. 18

Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali

1. In caso di scioglimento, di liquidazione o fallimento dell'affidatario, il Comune, a suo insindacabile giudizio, avrà diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, da parte della società in liquidazione, quanto la continuazione dello stesso da parte del subentrante.
2. In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto del Comune di rivalersi sulla cauzione e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessione del servizio.

Art. 19

Spese fiscali e contrattuali

1. Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Tutte le spese fiscali e contrattuali relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'affidatario, ad eccezione dell'IVA quando dovuta.

Art. 20

Sicurezza negli ambienti di lavoro

1. L'operatore economico nello svolgimento della propria attività, si impegna ad attuare ed a rispettare gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro, assolvendo agli obblighi previdenziali assicurativi e fiscali nei confronti degli enti preposti.

Art. 21

Controversie

1. Le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e l'affidatario, direttamente o indirettamente connesse all'incarico, comprese quelle relative alla liquidazione dei compensi, che non si fossero potute definire in via amministrativa, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria. Foro competente: Rovereto (TN).

Art. 22

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ordine al procedimento instaurato da questo Comune si informa che:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all'esercizio dei diritti e all'adempimento degli obblighi contrattuali e/o previsti per legge; i dati potranno essere trattati ed elaborati da personale informato sulla riservatezza degli stessi, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati;
- b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, l'eventuale rifiuto può comportare l'esclusione dal confronto concorrenziale o la decadenza dall'aggiudicazione;
- c) i dati possono essere comunicati ai soggetti o alle categorie di soggetti che possono far valere un diritto d'accesso ai sensi della L.P. 23/92;
- d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui agli artt. 15 – 16 – 17 e 18 del Regolamento (UE) 2016/679 dd. 26.04.2016, cui si rinvia;
- e) titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rovereto, Piazza Podestà n.11, Rovereto (TN);

Ai sensi della citata L.P. 23/92, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Segreteria generale, dott. Valerio Bazzanella.

CS/

**ELENCO TARIFFE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (INCARICO DI
“MEDICO COMPETENTE” IN MATERIA DI MEDICINA PREVENTIVA DEL
LAVORO) PER IL PERSONALE COMUNALE DEL COMUNE DI ROVERETO (TN)
DAL 1 DICEMBRE 2024 AL 30 NOVEMBRE 2028**

a)	visita medica preventiva o prima visita	€ 46,50
b)	visita medica periodica	€ 31,00
c)	visita medica specialistica da parte del medico competente (non comprende gli esami strumentali ed il prelievo venoso per i quali si applica il tariffario dell'assistenza specialistica in vigore)	€ 35,00
d)	Visita medica specialistica su prescrizione, ed esami strumentali compreso prelievo venoso	Secondo tariffario assistenza specialistica in vigore
e)	sopralluoghi conoscitivi, attività di consulenza igienico sanitaria in materia di medicina del lavoro, partecipazione a riunioni, assistenza in occasione delle visite ispettive, informazioni ai rappresentanti del personale per la sicurezza, attività di informazione per il personale (medico competente) <i>per ogni 15 minuti o frazioni</i>	€ 14,00
f)	visiotest	€ 18,50
g)	audiometria tonale in cabina silente	€ 25,00
h)	spirometria con curva flusso/volume	€ 25,00
i)	prelievo di particolato (polveri totali o frazioni respirabile) per determinazione gravimetrica	€ 31,00
j)	prelievo di fibre di asbesto	€ 34,00
k)	prelievo di gas o vapori	€ 31,00
l)	prelievo aerosol di liquidi	€ 31,00
m)	prelievo di altre matrici ambientali	€ 18,5
n)	Determinazione rapida di inquinamenti chimici con fiale rilevatrici (compreso prelievo)	€ 18,50
o)	misure di luminosità	€ 10,00
p)	misure di luminanza per VDT (ogni postazione video)	€ 62,50
q)	misure di luminanza	€ 21,50
r)	misure microclimatiche (temperature, umidità relativa, ventilazione): per postazione	€ 12,50
s)	misure microclimatiche con registrazione ed elaborazione degli indici di stress o di comfort termico: per postazione	€ 62,50
t)	condizionamento e ventilazione: misure di portata in andata ed estrazione, ricambio orario e velocità dell'aria in ambienti condizionati e/o ventilati, per ambienti semplici	€ 62,50
u)	condizionamento e ventilazione: misure di portata in andata ed estrazione, ricambio orario e velocità dell'aria in ambienti condizionati e /o ventilati, per ambienti complessi	€ 156,00
v)	misure di rumore in Leq in dB (A): per postazione	€ 18,50
w)	misure di rumore con analisi spettrale: per postazione	€ 21,50
x)	misure di rumore: analisi statistica (per postazione)	€ 31,00
y)	misure di rumore dosimetria personale (per ogni 4 ore o fraz.)	€ 12,50
z)	misure di vibrazione su tre assi e analisi spettrale	€ 62,50
aa)	misure di vibrazione su un'asse e analisi spettrale	€ 31,00
bb)	misure di radiazioni ionizzanti (per postazione)	€ 31,00
cc)	misure di radiazioni non ionizzanti (per postazione)	€ 31,00
dd)	Visita medica preassuntiva ex art.5 L. 20 maggio 1970, n.300	€ 46,50

Per	Per le prestazioni non specificatamente indicate e non contenute nell'elenco n.2 dell'allegato 1 della deliberazione GP n.764/2010 e nell'elenco n.2 dell'allegato 1 della deliberazione GP, n. 1231/2018, si procede secondo un criterio analogico applicando una tariffa corrispondente ad una delle prestazioni equivalenti indicate nel presente tariffario	
------------	--	--

**FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONI DA PRESENTARE A CURA DELLA DITTA
AFFIDATARIA**

1. La ditta _____ accetta la condizione relativa al carattere onnicomprensivo dei corrispettivi indicati in offerta, nel senso che tali corrispettivi saranno comprensivi di tutte le spese che l'impresa aggiudicataria dovrà sostenere per la realizzazione del servizio di sorveglianza sanitaria: retribuzione dei medici e dei tecnici; giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro di cui all'art. 41 del D.lgs. 81/08 e s.m.; istruzione ed aggiornamento delle cartelle sanitarie di rischio; informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari e dei risultati degli accertamenti stessi; rilascio di copia della documentazione sanitaria; referti o relazioni relativi: alle visite, agli accertamenti, ai sopralluoghi o agli altri compiti che la legge pone a carico del medico competente; predisposizione di: documenti, materiale informativo, dispense, relazioni tecniche, analisi e relazioni tecniche relative alle rilevazioni ambientali di agenti chimici e fisici; spese di: viaggio, vitto, alloggio; coordinamento; programmazione; materiali utilizzati; attività di segreteria; ogni qualsiasi altro onere non avendo la presente elencazione carattere esaustivo.
2. La ditta _____ si impegna a sottoscrivere apposite dichiarazioni – che saranno controfirmate dai direttori degli uffici o loro sostituti in caso di assenza dei primi – indicanti la durata delle prestazioni per la definizione dei compensi relativi a: consulenza, riunioni o sopralluoghi.
3. La ditta _____ accetta completamente ed incondizionatamente tutte le clausole contenute nel disciplinare per l'incarico di “medico competente” in materia di igiene e medicina del lavoro del Comune di Rovereto (TN).

Firma del Legale rappresentante della ditta

La dichiarazione potrà essere sottoscritta digitalmente. In caso di firma autografa dovrà essere allegata copia della carta di identità del sottoscrittore.